

## **DECISIONE N.3/06**

### **LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando il Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, compreso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta" (PC.DEC/557/Rev.1 del 7 luglio 2005),

richiamando la Decisione N.2/03 della undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla lotta alla tratta di esseri umani, che ha istituito, sotto l'egida del Consiglio permanente, il meccanismo OSCE per fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani,

riaffermando l'importanza di disporre di una struttura appropriata, dotata di risorse amministrative e finanziarie adeguate che possa operare a livello politico,

1. decide che il meccanismo OSCE volto a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani, istituito sotto l'egida del Consiglio permanente, sarà modificato in modo da diventare parte integrante del Segretariato. La struttura sarà diretta da una personalità di rilievo, che agirà in qualità di Rappresentante speciale e rappresenterà l'OSCE a livello politico, e sarà costituita da personale a contratto e distaccato, incluso quello dell'attuale Unità di assistenza anti-traffico, nominato o assegnato conformemente allo Statuto e al Regolamento del personale dell'OSCE;

la struttura:

- (a) assisterà gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni assunti e nel pieno utilizzo delle raccomandazioni previste dal Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum "Affrontare le esigenze specifiche di tutela e assistenza dei minori vittime della tratta";

---

\* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

- (b) assicurerà il coordinamento degli sforzi dell'OSCE nella lotta alla tratta di esseri umani in tutte le tre dimensioni dell'OSCE e agirà come ufficio di coordinamento delle iniziative dell'OSCE in tale settore;
- (c) rafforzerà la cooperazione fra le autorità pertinenti degli Stati partecipanti e tra l'OSCE e altre organizzazioni pertinenti;
- (d) accrescerà il profilo pubblico e politico della lotta alla tratta di esseri umani;
- (e) opererà nell'intera area dell'OSCE e, se del caso, assisterà gli Stati partecipanti in uno spirito di cooperazione e, previa consultazione con le pertinenti autorità degli Stati partecipanti interessati, negli sforzi volti ad attuare gli impegni da loro assunti per combattere la tratta di esseri umani;
- (f) fornirà e faciliterà servizi di consulenza e assistenza tecnica nel campo legislativo e nella definizione delle politiche, congiuntamente, ove necessario, con altre strutture dell'OSCE impegnate in questo ambito;
- (g) sarà disposta a prestare consulenza ad autorità di grado elevato che rappresentano i settori legislativo, giudiziario ed esecutivo degli Stati partecipanti e discuterà con loro in merito all'attuazione del Piano di azione OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, incluso il suo Addendum, e agli impegni nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani. In casi specifici che richiedono attenzione particolare, stabilirà contatti diretti in modo appropriato con lo Stato partecipante interessato e discuterà in merito alla prestazione di consulenza e di assistenza concreta, se necessario;
- (h) coopererà con i coordinatori nazionali, i relatori nazionali e altri meccanismi nazionali istituiti dagli Stati partecipanti per coordinare e monitorare le attività anti-tratta delle istituzioni statali. Il meccanismo coopererà anche con le pertinenti organizzazioni non governative degli Stati partecipanti. Assumerà inoltre la responsabilità, in seno all'OSCE, di ospitare e agevolare riunioni per lo scambio di informazioni ed esperienze fra i coordinatori nazionali, i rappresentanti designati dagli Stati partecipanti o gli esperti nella lotta alla tratta di esseri umani;
- (i) coopererà, svolgendo un ruolo di coordinamento e nel pieno rispetto dei loro mandati, a stretto contatto con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e con altre istituzioni dell'OSCE, con le pertinenti strutture del Segretariato, compreso l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA), l'Unità per le questioni strategiche di polizia (SPMU), il Consulente principale per le pari opportunità, nonché, ove appropriato, con le operazioni dell'OSCE sul terreno. Avvalendosi dell'esperienza acquisita in seno all'OSCE, le strutture dell'OSCE che svolgono attività in questo settore si consulteranno con il Rappresentante speciale, nonché reciprocamente, al fine di evitare duplicazioni, assicurare complementarietà e coerenza e, ove appropriato, cercare di sviluppare un approccio integrato;
- (j) coopererà e cercherà di creare sinergie con pertinenti attori internazionali, incluse organizzazioni regionali, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative; continuerà a convocare, presiedere e organizzare iniziative congiunte dell'Alleanza contro la tratta di persone;

2. invita il Segretario Generale e il Presidente in esercizio a consultarsi in merito alla nomina di una personalità eminente con pertinente esperienza professionale e politica:
  - il Segretario Generale nominerà tale personalità quale coordinatore a livello D2, con il consenso della Presidenza e conformemente alla Decisione N.15/04 della dodicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Sofia;
  - il Presidente in esercizio conferirà al coordinatore le funzioni e il titolo di Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani al fine di consentire al titolare della carica di rappresentare adeguatamente l'OSCE a livello politico. Gli Stati partecipanti saranno consultati conformemente alla Decisione N.8 della decima Riunione del Consiglio dei ministri di Porto;
3. dichiara che il Rappresentante speciale renderà conto politicamente al Consiglio permanente e riferirà regolarmente a quest'ultimo, ove appropriato, previa consultazione con la Presidenza in esercizio e il Segretario Generale, nonché in conformità alla Decisione N.13/05 della tredicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Lubiana;
4. concorda che dal 2007 in poi le modalità di finanziamento saranno modificate in modo tale che l'attuale programma del Bilancio unificato denominato "Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani" divenga parte del programma principale attualmente denominato "Unità di assistenza contro la tratta";
5. decide che la presente decisione emenda la Decisione N.2/03 dell'undicesima Riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht e che, se necessario, potrà essere a sua volta emendata dal Consiglio permanente.

MC.DEC/3/06/Corr.1  
21 giugno 2006  
Allegato 1

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione degli Stati Uniti d'America:

“Gli Stati Uniti accolgono con favore la decisione sulla lotta alla tratta di esseri umani, adottata a seguito della scadenza della procedura del silenzio il 21 giugno 2006. La lotta alla tratta di esseri umani rappresenta una delle principali priorità per il nostro Paese. Esortiamo vivamente a provvedere in tempi brevi alla nomina di una persona altamente qualificata per tale incarico.

Gli Stati Uniti desiderano sottolineare che la presente decisione non costituisce in alcun modo un precedente per la nomina di altri rappresentanti del Presidente in esercizio o per altri incarichi di alto livello.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie, Signor Presidente.”

MC.DEC/3/06/Corr.1  
21 giugno 2006  
Allegato 2

ITALIANO  
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL  
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI  
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Turchia:

“La Turchia intende rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle Consultazioni di Helsinki:

Ci siamo uniti al consenso al fine di rendere possibile l'adozione di questa decisione, che istituisce una nuova struttura atta a fornire assistenza agli Stati partecipanti nella lotta alla tratta di esseri umani. Combattere la tratta di esseri umani è una priorità per l'OSCE che richiede seguiti continui a livello politico. Creata in risposta a tale necessità urgente, la nuova struttura rappresenta un'entità istituzionale *sui generis*, la cui efficacia potrà essere verificata con il tempo e la pratica. Tale struttura pertanto non può costituire in nessun modo un precedente, né rappresentare un modello per altre eventuali nuove strutture, incluse le 'missioni tematiche', in assenza di consultazioni preventive, dell'elaborazione del loro quadro concettuale e organizzativo e della definizione del loro mandato e delle loro funzioni.

La Turchia chiede che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.”